



IL PRESIDENTE

Prot. n. 938/2025

23 ottobre 2025

Al Direttore Generale del Personale
Dott.ssa Rita Monica RUSSO
Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 **ROMA**

E, p.c.

Al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento
Dott. Ernesto NAPOLILLO
Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 **ROMA**

Al Vice Direttore Generale del Personale
Dott. Augusto ZACCARIELLO
Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 **ROMA**

Oggetto: equiparazione del trattamento per l'erogazione del buono pasto per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento (D.G.D.T.) – FORMALE SOLLECITO PER UN RISCONTRO GIURIDICO - INTERPRETATIVO.

In riferimento alle note [CON.SI.PE.](#) prot. n. 676/2025 del 21.09.2025; prot. GDAP.20/10/2025.0450208.U dell'Ufficio III-Relazioni Sindacali- Direzione generale del Personale, con la quale Codesta Direzione Generale ha rappresentato le procedure di gestione adottate dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento (D.G.D.T.) in ordine al computo e alla conseguente erogazione del buono pasto per il personale ivi in servizio.

Questa Confederazione, pur prendendo atto delle informazioni trasmesse, è costretta a rilevare che la comunicazione non ha fornito il necessario e fondamentale **riscontro giuridico-interpretativo** alla questione sollevata.

La risposta si è limitata a una descrizione di prassi organizzative interne, eludendo la necessità di una chiara e motivata valutazione in termini di **identità ed equiparazione** del personale.



IL PRESIDENTE

Si reitera pertanto il quesito fondamentale, rimasto inevaso, che attiene alla presunta **distorsione interpretativa** applicata da codesta Amministrazione: quali sono le ragioni di diritto che impediscono di considerare ed equiparare il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la D.G.D.T. a quello impiegato negli Istituti Penitenziari, ai fini del riconoscimento automatico del buono pasto, conformemente ai principi della normativa vigente e della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. pronuncia n. 25525/2025), in presenza di servizio eccedente le sei ore in assenza di servizi mensa?

Si prende altresì atto che l'articolazione oraria su 7 ore e 12 minuti (8:00/15:12) non è stata ritenuta "funzionale alla specificità delle attività" della Direzione Generale in esame e, pertanto, non risulta consentita.

Tale motivazione, attestando una **specificità operativa** tale da imporre turni e rientri (8:00-17:30), rafforza la nostra istanza: la medesima specificità non può essere invocata per negare un beneficio connesso al prolungamento orario, applicando di fatto una **discriminazione di trattamento** che non trova giustificazione nella natura del servizio svolto.

Si sollecita pertanto l'immediata rivisitazione della prassi adottata e l'urgente emissione di una direttiva che assicuri l'equiparazione del diritto al buono pasto, ponendo fine a quella che appare essere una "situazione comodamente trascurata".



Firmato digitalmente da:

DOMENICO NICOTRA

Firmato il 23/10/2025 12:20

Seriale Certificato: 4255400

Valido dal 12/02/2025 al 12/02/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA